

- (6) Gli Stati membri che decidono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero applicarlo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una determinata soglia per operazione. L'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe essere limitato a un settore specifico.
- (7) Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero imporre ai soggetti passivi obblighi specifici di comunicazione elettronica al fine di assicurare l'effettivo funzionamento e il monitoraggio dell'applicazione del meccanismo. Essi dovrebbero individuare tutte le nuove forme di frode fiscale, come la scissione artificiosa della base imponibile delle operazioni.
- (8) Al fine di valutare se l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro determini uno spostamento della frode verso altri Stati membri e stimare il livello di un'eventuale perturbazione nel funzionamento del mercato interno, è opportuno prevedere un obbligo specifico di scambio di informazioni tra gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile e quelli che non lo applicano. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali e riservatezza, che comprendono deroghe e limitazioni al fine di salvaguardare gli interessi degli Stati membri o dell'Unione nel settore della fiscalità.
- (9) Al fine di valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile alle attività fraudolente, è opportuno che siano stabiliti da detti Stati membri criteri di valutazione predefiniti per poter accertare il livello della frode prima e dopo l'applicazione di tale meccanismo.
- (10) Le decisioni che autorizzano l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile avrebbero un'incidenza finanziaria che potrebbe risultare non trascurabile per uno o più Stati membri. Di conseguenza, il potere di autorizzare l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbe essere conferito al Consiglio.
- (11) Uno Stato membro che sceglie di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbe chiedere alla Commissione di proporle l'applicazione e fornire le informazioni pertinenti per consentire la valutazione di tale richiesta. Se necessario, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere informazioni supplementari.
- (12) Considerati gli effetti inattesi che l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile potrebbe avere sul funzionamento del mercato interno a causa di un possibile spostamento della frode in altri Stati membri che non applicano tale meccanismo, il Consiglio dovrebbe avere la facoltà, come misura di salvaguardia, di abrogare tutte le decisioni di esecuzione che autorizzano l'applicazione di detto meccanismo. Considerata la necessità di reagire rapidamente in una situazione in cui sia accertato un considerevole impatto negativo sul mercato interno, è opportuno ricorrere al voto all'unanimità inversa.
- (13) In considerazione dell'incertezza degli effetti che il meccanismo generalizzato di inversione contabile potrebbe avere, la sua applicazione pertanto dovrebbe essere limitata nel tempo.
- (14) Per monitorare da vicino l'impatto sul mercato interno, qualora il meccanismo generalizzato di inversione contabile sia utilizzato in almeno uno Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni alla Commissione per consentire una valutazione dell'impatto sulle frodi, sui costi di conformità per le imprese e sullo spostamento delle attività fraudolente a seguito dell'applicazione del meccanismo.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2006/112/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 199 quater

1. In deroga all'articolo 193 uno Stato membro può fino al 30 giugno 2022 introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di 17 500 EUR per operazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

